

# Studio Fatello

**Tax & Business Consulting**

Rag. Commercialista Ezio Fatello

Alle Aziende:  
In consulenza presso lo Studio Fatello

Oggetto: Pagamenti tracciati per la detrazione delle spese sostenute nel decreto Milleproroghe, prevista la moratoria fino a Marzo 2020.

Le novità apportate dalla Legge di Bilancio 2020, sono oggetto di svariati dubbi sorti relativamente alla tracciabilità dei pagamenti al fine della corretta deducibilità e detrazione fiscale.

In particolare, il comma 679 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2020, n. 160/2019, dispone che la detrazione dall'imposta lorda nella misura del **19%**, prevista per gli oneri di cui all'articolo 15 del TUIR, spetta a condizione che l'onere sia **"sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili"**.

Per tale, sono detraibili dall'imposta lorda per l'importo pari al 19%, tutti gli oneri sostenuti dal contribuente per: **spese sanitarie, interessi su mutui ipotecari per acquisto di immobili, spese di istruzione, spese funebri, spese per attività sportive per ragazzi, spese di canoni di locazioni sostenute da studenti universitari fuori sede, spese veterinarie, premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, spese per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.**

Al fine di consentire a tutti i contribuenti che non hanno ancora adottato sistemi di pagamento tracciabili, con la possibilità di non perdere le detrazioni relative alle spese effettuate, è stato predisposto un emendamento aggiuntivo, il quale ha previsto una moratoria fino al mese di Marzo 2020; pertanto i contribuenti potranno portare in detrazione le spese effettuate ricomprese nel periodo dal 01 Gennaio 2020 al 31 Marzo 2020 pagate in contanti.

Di conseguenza, per la maggior parte degli oneri indicati nell'art. 15 per i quali corre l'obbligo dei pagamenti tracciati e per i quali il loro pagamento viene quasi sempre effettuato con strumenti tracciabili (interessi mutuo-spese funebri), considerato che il limite di utilizzo del contante **fino al 30 Giugno 2020 è pari a € 3.000,00, ma dal 1° Luglio 2020 scenderà a € 2.000,00**, pertanto le spese che potrebbero destare maggiori preoccupazioni sono residue.

Per le visite mediche di qualsiasi prestazione, rese da un professionista sanitario, le stesse potranno essere pagate in contanti, solo quando il servizio viene fatturato direttamente dal professionista stesso, se la fattura invece viene

Studio Fatello

Via Eusebio Chini, 15 – 00147 – Roma

Telefono +39.065140813 – 065140913 – Fax + 39.0651607082 – e\_mail: [studiofatello.it](mailto:studiofatello.it) – [www.fatello.it](http://www.fatello.it)

C.F. FTLZEI57S28G274C – P.IVA 07329991009

# Studio Fatello

**Tax & Business Consulting**

Rag. Commercialista Ezio Fatello

emessa da una struttura sanitaria nella quale il professionista opera e svolge la prestazione, il pagamento sarà possibile anche in contanti solo se la struttura è convenzionata con il SSN.

Il contribuente, ai fini della prova della detrazione effettuata, non è tenuto ad esibire la prova del pagamento, anche se diversi sono i dubbi su quale sia la documentazione da conservare al fine di provare il metodo di pagamento con cui è stata sostenuta la spesa; la circolare n. 13/2019, ai fini della detrazione bisognava conservare le fatture, le ricevute, gli scontrini, i quali documenti costituivano solo documenti rilevanti al fine della verifica del sostenimento della spesa, ma ora che è necessario il pagamento effettuato con sistemi tracciabili ai fini della detrazione, quali potranno essere i documenti che il contribuente dovrà conservare?.

**In attesa di chiare istruzioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria, il mio consiglio è di spillare su ogni documento la ricevuta di pagamento utilizzato e la relativa conservazione.**

La novità espressa sempre dalla circolare 13/2019, riguarda la ripartizione della detrazione tra coniugi per i familiari fiscalmente a carico, ove si chiarisce che, qualora l'onere sia sostenuto per i familiari a carico, la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato in documento che comprova la spesa sostenuta, mentre se la spesa riguarda i figli, la detrazione spetta al genitore che l'ha sostenuta, **a prescindere dalla circostanza che sia titolare o meno anche delle detrazioni per i figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l'altro genitore di tale ultima detrazione.**

Se, il documento di spesa è intestato ma figlio fiscalmente a carico, le spese saranno suddivise in relazione al lo effettivo sostenimento tra i genitori, i quali possono ripartire le spese in misura diversa dal 50%, annotando sul documento che comprova la spesa, la percentuale di ripartizione.

**Molti sono ancora i dubbi e le corrette interpretazioni, ma restiamo dunque in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria.**

*Rag. Ezio Fatello*

*A cura dello Studio Fatello Tax & Business Consulting*

Roma li 09.20.2020.

**Studio Fatello**

**Via Eusebio Chini, 15 – 00147 – Roma**

Telefono +39.065140813 – 065140913 – Fax + 39.0651607082 – e\_mail: [studiofatello.it](mailto:studiofatello.it) – [www.fatello.it](http://www.fatello.it)

**C.F. FTLZEI57S28G274C – P.IVA 07329991009**

# Studio Fatello

**Tax & Business Consulting**

Rag. Commercialista Ezio Fatello

**Studio Fatello**

**Via Eusebio Chini, 15 – 00147 – Roma**

Telefono +39.065140813 – 065140913 – Fax + 39.0651607082 – e\_mail: [studiocfatello.it](mailto:studiocfatello.it) – [www.fatello.it](http://www.fatello.it)

**C.F. FTLZEI57S28G274C – P.IVA 07329991009**